

## **GLOSSARIO**

| <b>Lemmi</b>                                  | <b>Definizioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Abilità</b>                             | <p>Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti)</p> <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - (2008/C 111/01)</p>                                                                                                                                                                         |
| <b>2. Alternanza scuola-lavoro</b>            | <p>Modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dell'istruzione secondaria superiore, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3. Apprendimento in contesto formale</b>   | <p>Apprendimento che si realizza in un contesto organizzato e strutturato (per esempio, in un istituto d'istruzione, o di formazione o sul lavoro), appositamente progettato come tale (in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l'apprendimento). L'apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente e di norma sfocia in una convalida e/o in una certificazione.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Glossario della terminologia VET "Terminology of European education and training policy" - Official Publications of the European Communities", CEDEFOP 2008;</p> <p>Comunicazione della Commissione europea "Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente" All. II: Glossario [COM (2001)678]</p> |
| <b>4. Apprendimento in contesto informale</b> | <p>Apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato (in termini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse) e di norma non sfocia in una certificazione. L'apprendimento informale può essere intenzionale, ma nella maggior parte dei casi non lo è (ovvero è "fortuito" o casuale).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <p><i>Fonte</i><br/>Glossario della terminologia VET “Terminology of European education and training policy” - Official Publications of the European Communities”, CEDEFOP 2008;</p> <p>Comunicazione della Commissione europea “Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente” All. II: Glossario [COM (2001)678]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5. Apprendimento in contesto non formale</b>              | <p>Apprendimento che si realizza nell’ ambito di attività pianificate non specificamente concepite come apprendimento (in termini di obiettivi, di tempi o di sostegno all’apprendimento). L’apprendimento non formale non sfocia di norma in una certificazione. L’apprendimento non formale, a volte denominato “apprendimento semi-strutturato”, è intenzionale dal punto di vista del discente.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Glossario della terminologia VET “Terminology of European education and training policy” - Official Publications of the European Communities”, CEDEFOP 2008;</p> <p>Comunicazione della Commissione europea “Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente” All. II: Glossario [COM (2001)678]</p> |
| <b>6. Apprendimento permanente</b>                           | <p>Qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Comunicazione della Commissione europea “Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente” All. II: Glossario [COM (2001)678]</p> <p>Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente (2002/C 163/01)</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7. Area di istruzione generale degli istituti tecnici</b> | <p>Area di istruzione comune a tutti i percorsi degli istituti tecnici che ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale).</p> <p><i>Fonte</i><br/>Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133” (Allegato A)</p>                                                                                         |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. Aree di indirizzo degli istituti tecnici</b>       | <p>Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee a risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133" (Allegato A)</p> |
| <b>9. Asse culturale</b>                                 | <p>Gli assi culturali costituiscono il "tessuto" per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.</p> <p>Gli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione sono quattro: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 - "Regolamento recante norme in materia di assolvimento dell'obbligo d'istruzione"</p>                                              |
| <b>10. Certificazione dei risultati di apprendimento</b> | <p>Rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che attesta formalmente che un ente competente ha accertato e convalidato un insieme di risultati dell'apprendimento (conoscenze, know-how, abilità e/o competenze) conseguiti da un individuo rispetto a uno standard prestabilito.</p> <p>La certificazione può convalidare i risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali o informali.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Glossario della terminologia VET "Terminology of European education and training policy" - Official Publications of the European Communities", CEDEFOP 2008</p>                                                                                                                    |
| <b>11. Cittadinanza e Costituzione</b>                   | <p>Acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.</p> <p>Negli istituti tecnici, le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico.</p> <p><i>Fonte</i></p>                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <p>Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (art. 1)</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133” (art. 5, comma 1, lett. e) e Allegato A)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>12. Classificazione ISCED (International Standard Classification of Education)</b> | <p>Standard di classificazione internazionale e analisi comparata dei vari livelli dei sistemi di istruzione creato dall'UNESCO, approvata dalla International Conference on Education (Ginevra, 1975)</p> <p><i>Fonte</i><br/>The International Standard Classification of Education (ISCED)<br/>UNESCO General Conference, 29<sup>ma</sup> sessione, Novembre 1997</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>13. Classifiche ISCO (International Standard Classification of Occupations)</b>    | <p>Standard internazionale di classificazione per il mondo del lavoro e delle professioni. E’ redatto da ILO (International Labour Organization- in italiano OIL) e serve per classificare le occupazioni in gruppi /settori secondo le mansioni espletate sul posto di lavoro.</p> <p><i>Fonte</i><br/>ILO - International Labour Organization – risoluzione del 6 dicembre 2007 (ISCO 08)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>14. CLIL (Content and language Integrated Learning)</b>                            | <p>Approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica, in lingua straniera veicolare al fine di integrare l’apprendimento della lingua e l’acquisizione di contenuti disciplinari, creando ambienti di apprendimento che favoriscano atteggiamenti plurilingui e sviluppino la consapevolezza multiculturale.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica: Piano d'azione 2004 – 2006 [COM(2003) 449]</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133” (art. 8, comma 2, lett. b)</p> |
| <b>15. Comitato tecnico- scientifico</b>                                              | <p>Struttura innovativa di cui possono dotarsi gli istituti tecnici, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. E’ composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.</p> <p><i>Fonte</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133” [art. 5, comma 3, lett. d)]                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>16. Competenze</b>                                       | <p>Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia</p> <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01)</p> |
| <b>17. Competenze chiave di cittadinanza</b>                | <p>Otto competenze, da acquisire al termine dell’obbligo d’istruzione, che costituiscono il risultato che si può conseguire – all’interno di un unico processo di insegnamento/apprendimento - attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di assolvimento dell’obbligo d’istruzione” (Documento tecnico e Allegato 2)</p>                 |
| <b>18. Competenze chiave per l’apprendimento permanente</b> | <p>Combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) (Allegato)</p>                                                                            |
| <b>19. Conoscenze</b>                                       | <p>Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01)</p>          |
| <b>20. Dipartimenti</b>                                     | Strutture innovative di cui possono dotarsi gli istituti tecnici, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | <p>quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133” (art. 5, comma 3, lett. c)]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>21. ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training)</b> | <p>Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) inteso ad agevolare il trasferimento, il riconoscimento e l’accumulo dei risultati comprovati dell’apprendimento delle persone interessate ad acquisire una qualifica.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema di trasferimento dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale ( ECVET) ( 2009/C 155/02) (Punto 6)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>22. EQARF (European Quality Assurance Reference Framework)</b>               | <p>Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale. Strumento di riferimento destinato ad aiutare gli Stati membri a promuovere e a seguire il miglioramento continuo dei loro sistemi di istruzione e formazione professionale sulla base di riferimenti europei comuni, il quale si basa sul QGCQ (quadro comune di garanzia della qualità) e lo sviluppa ulteriormente. Il quadro di riferimento dovrebbe contribuire a migliorare la qualità dell’istruzione e formazione professionale e ad accrescere la trasparenza e la coerenza delle politiche degli Stati membri in materia di istruzione e formazione professionale, favorendo così la fiducia reciproca, la mobilità dei lavoratori e degli studenti e l’apprendimento permanente.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (2009/C 155/01) (Punto 9)</p> |
| <b>23. EQF (European Qualification Framework)</b>                               | <p>Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. Strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei diversi sistemi delle qualifiche e per promuovere sia l’apprendimento permanente sia le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché l’ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, rispettando al contempo la ricca diversità dei sistemi d’istruzione nazionali. Il termine qualifica si riferisce a titoli di studio e qualifiche professionali.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>24. Identità degli istituti tecnici</b>    | <p>L'identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l'approfondimento, l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133" (art. 2)</p> |
| <b>25. Indagine OCSE- PISA</b>                | <p>PISA- <i>Programme for International Student Assessment</i>: Indagine statistica standardizzata basata sul programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti quindicenni sviluppato congiuntamente dai paesi aderenti. In particolare, vengono accertati i livelli ottenuti nelle competenze relative alla lettura, alla matematica e alle scienze. L'indagine ha periodicità triennale.</p> <p><i>Fonte</i><br/>OCSE-Programme for International Student Assessment</p> <p>Comunicazione della Commissione europea 20 novembre 2002 "Parametri di riferimento europei per l'istruzione e la formazione: seguito al Consiglio europeo di Lisbona" ( COM/2002/0629 def.)</p>                                                                      |
| <b>26. Linee guida degli istituti tecnici</b> | <p>Il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze, conoscenze e abilità dei risultati di apprendimento.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133" (Art. 8, comma 3)</p>                                                                                                                                                                                  |
| <b>27. Livelli EQF</b>                        | <p>Il quadro europeo delle qualifiche e dei titoli EQF definisce otto livelli articolati in conoscenze, abilità e competenze. Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle qualifiche a tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche.</p> <p>Le competenze sono progressivamente differenziate in relazione all'acquisizione, da parte dello studente, di gradi diversi di autonomia e responsabilità.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>28. Obbligo di istruzione</b>                    | <p>Istruzione obbligatoria, impartita per almeno dieci anni, finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale, di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.</p> <p>L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 dell'articolo di seguito citato</p> <p><i>Fonte</i><br/>Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art 1 comma 622</p> <p>Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di assolvimento dell’obbligo d’istruzione”</p> <p>Legge 6 agosto 2008, n. 133 (art. 64)</p> |
| <b>29. Opzioni</b>                                  | <p>Ulteriore articolazione delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, negli spazi di flessibilità previsti, in un numero contenuto incluso in un apposito elenco nazionale.</p> <p>Ambiti, criteri e modalità sono definiti, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133” (Art. 8, comma 2, lett. d)]</p>                                                                                                                                                                         |
| <b>30. Organizzazione settoriale internazionale</b> | <p>Associazione di organizzazioni nazionali, anche, ad esempio, di datori di lavoro e organismi professionali, che rappresenta gli interessi di settori nazionali.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>31. Quadro comune</b>                            | <p>Strumento di riferimento del Consiglio di Europa per lo sviluppo e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>europeo di riferimento per le lingue</b> (Common European Framework of Reference for Languages)</p> | <p>l'implementazione di politiche d'educazione linguistica trasparenti e coerenti. Il Quadro fornisce parametri e criteri per la validazione delle competenze linguistiche definite secondo una scala di misurazione globale che si sviluppa in 6 livelli ascendenti di riferimento (dal livello A1, il più basso, al livello C2 , il più alto). La scala viene utilizzata, a livello europeo, anche per definire il livello di padronanza linguistica raggiunto da un apprendente.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli stati membri sull'uso del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la promozione del plurilinguismo CM/Rec(2008)7E</p> |
| <p><b>32. Qualifica</b></p>                                                                               | <p>Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>33. Riconoscimento dei risultati di apprendimento</b></p>                                           | <p>Il processo in cui sono attestati i risultati dell'apprendimento ufficialmente conseguiti attraverso l'attribuzione di unità o qualifiche.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02) [Punto h) e allegato 1]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>34. Risultati dell'apprendimento</b></p>                                                            | <p>Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>35. Settore</b></p>                                                                                 | <p>Raggruppamento di attività professionali in base a funzione economica, prodotto, servizio o tecnologia principale.<br/>Il Regolamento degli istituti tecnici prevede due ampi settori : "Economico" e "Tecnologico".</p> <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01)</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 -</p>                                                                                                                                                                                                                |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>“Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133” (artt. 3 e 4)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>36. Spazi di flessibilità</b>               | <p>Possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) del Regolamento degli istituti tecnici per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all’orario annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell’ultimo anno. La flessibilità è utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133” [Art. 5, comma 3, lett. b)]</p>                     |
| <b>37. Ufficio tecnico</b>                     | <p>Ufficio di cui sono dotati gli istituti tecnici del settore tecnologico, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133” (Art. 4, comma 3)</p>                                                                                                                                                                                                |
| <b>38. Unità di risultati di apprendimento</b> | <p>Elemento della qualificazione costituito da una serie coerente di conoscenze, abilità e competenze suscettibili di essere valutate e convalidate.</p> <p>Nel sistema ECVET un’unità è la più piccola parte di una qualificazione che può essere valutata, trasferita, convalidata e, ove possibile, certificata. L’unità di risultati di apprendimento può essere propria di una sola qualificazione o comune a più qualificazioni.</p> <p><i>Fonte</i><br/>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema di trasferimento di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02)</p> <p>Glossario della terminologia VET “Terminology of European education and training policy” - Official Publications of the European Communities”, CEDEFOP 2008</p> |